


Liceo Statale "R. Salvo"



Piano Offerta Formativa

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 3 ottobre 2013

a.s. 2013-14

INDICE

Sezione prima

Il Liceo

Il Liceo e la sua storia
Il Liceo e il suo Territorio
Risorse strutturali del Liceo
Attività sportiva
Reti di scuole
Servizi amministrativi
Sito web del Liceo
Orario delle lezioni
Celebrazioni del Liceo
Rapporti scuola-famiglia
Patto educativo di corresponsabilità

Sezione seconda

La proposta didattico-educativa

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale (PECUP)
Indirizzi generali della didattica
Obiettivi comuni a tutti gli indirizzi
Articolazione della proposta formativa
Obiettivi di apprendimento e piano di studi del Liceo delle Scienze Umane
Obiettivi di apprendimento e piano di studi del Liceo delle Scienze Umane – opzione economico sociale
Obiettivi di apprendimento e piano di studi del Liceo Linguistico
Indirizzi ad esaurimento

- Liceo socio-psico-pedagogico
- Liceo delle Scienze Sociali
- Liceo Tecnologico
- Liceo Linguistico (Brocca)

Valutazione
Progetto IDEI
Seminari
Integrazione ed handicap
Progetto scuola-ospedale, istruzione domiciliare

Sezione terza

La proposta extracurricolare

Corsi di consolidamento ed approfondimento disciplinare
Progetti inseriti nel Piano delle Attività e nei progetti delle Funzioni Strumentali al P.O.F.
Progetto accoglienza

Sezione quarta

Funzionamento del Liceo

Regolamento del Liceo

Statuto degli studenti e delle studentesse

Risorse professionali interne

Commissioni

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Funzioni strumentali al P.O.F.

Allegati

Il Liceo e la sua storia

L'Istituto Magistrale di Trapani, sorto nel 1880, è intitolato a Rosina Salvo, moglie del barone Gioacchino Muzio Ferreri, nata a Termini Imerese il 23 dicembre 1815 e morta il 20 febbraio 1866, divenuta famosa per le numerose pubblicazioni poetiche e letterarie ed, in particolare, per gli studi pedagogici raccolti nell'opera "Lettere sull'educazione".

Fin dalla sua nascita l'istituto ha svolto un ruolo educativo fondamentale nel territorio trapanese, distinguendosi per la continua ricerca di metodologie didattico-educative d'avanguardia e per le numerose iniziative di sperimentazione didattica e ordinamentale.

Nell'anno scolastico 1991-1992 è stato attivato l'indirizzo maxisperimentale **Liceo socio-psico-pedagogico** e, contemporaneamente, sempre per iniziativa dell'Istituto, nasceva a Trapani il primo **Liceo Linguistico Statale**. Nell'anno scolastico 1998-1999 ha avuto inizio la maxisperimentazione autonoma del **Liceo delle Scienze Sociali**. Nell'a.s. 2002/2003 è nato il **Liceo Tecnologico**, indirizzo del Liceo delle Scienze Sociali.

In seguito alla Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado a tali indirizzi sono stati affiancati l'indirizzo Scienze Umane, che prevede anche l'opzione economico-sociale, e l'indirizzo Linguistico con i nuovi piani di studio.

Il Liceo e il suo Territorio

La sede centrale del Liceo sorge in via Marinella, nella zona di confine ideale fra il Centro Storico e la parte nuova della città di Trapani, in una posizione ottimale rispetto ai mezzi di trasporto e ai principali servizi, circondata da un ampio cortile che permette di svolgere all'aperto attività ginniche e ricreative. Suoi fiori all'occhiello sono i moderni laboratori di Fisica, di Chimica, Linguistico e Multimediale.

In conseguenza del notevole incremento della popolazione scolastica alla sede centrale sono state aggiunte due sedi succursali. I locali della succursale di via Calvino, anch'essa ubicata in posizione favorevole rispetto a servizi e trasporti, è dotata di ascensore, laboratorio linguistico e multimediale, sala convegni e sala attrezzata per attività motoria. Una seconda succursale è sita in via Virgilio. Tutti gli edifici sono **dotati dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza**.

Rispondere adeguatamente all'articolata domanda formativa che proviene dal contesto socio-economico-culturale trapanese per il Rosina Salvo è sempre stato un impegno prioritario. Le attività economiche presenti nel territorio trapanese si riferiscono in massima parte ai comparti agricoltura, pesca, turismo. Al comparto agricolo sono legate quasi la metà delle imprese dislocate nel territorio e sempre all'agricoltura è legata l'industria enologica. Un notevole sviluppo negli ultimi anni ha conosciuto il comparto dell'industria ittico-conserviera. Ditte specializzate nella lavorazione del tonno a Trapani hanno saputo occupare nicchie commerciali nel mercato interno e internazionale. Nell'ultimo periodo si è sviluppato il settore dell'itticoltura. Le saline e l'industria del sale ad esse collegate continuano a fornire un cospicuo guadagno importante per la società trapanese. Un ottimo sbocco per il mercato del lavoro è il turismo favorito dalle bellezze naturali, storiche ed archeologiche. In costante crescita risulta l'immigrazione extracomunitaria prevalentemente legata alla richiesta di manodopera nel settore agro-alimentare e della pesca.

Dal punto di vista strettamente culturale la scuola opera in un territorio la cui offerta appare, come evidenziato da indagini statistiche, limitata e deficitaria. Allo stesso modo limitato è il consumo di prodotti culturali da parte della popolazione e dei giovani in particolare. In questo senso assume centralità l'istituzione scolastica come agenzia formativa, attraverso la proposta agli studenti di attività volte ad una fruizione consapevole di tali prodotti, e di promozione culturale con iniziative aperte al territorio.

RISORSE STRUTTURALI DEL LICEO

Il Liceo è dotato di:

- a) biblioteca alunni
- b) biblioteca docenti
- c) laboratori multimediali
- d) aule con postazione informatica
- e) laboratorio di scienze
- f) laboratorio di fisica
- g) laboratorio linguistico
- h) stamperia
- i) aula magna (1 in sede centrale, 1 nella succursale di via S. Calvino)
- j) palestra
- k) laboratorio di musica

ATTIVITA' SPORTIVA

È attivo nel Liceo il Centro Sportivo Scolastico che promuove gruppi di avviamento alla pratica sportiva aventi le seguenti finalità educative:

- concorrere alla formazione integrale dell'adolescente
- prevenire il disagio giovanile e la dispersione scolastica
- acquisire un equilibrato e corretto stile di vita
- partecipazione ai campionati sportivi studenteschi.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Orario servizio personale ATA

L'orario di servizio del personale ATA, fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, viene attuato in sei giorni lavorativi, con orario flessibile in rapporto alle necessità da soddisfare.

Ufficio di segreteria

L'orario di ricevimento normale è fissato dalle ore 11:30 alle ore 13:30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 15:30 alle 17:00 nei giorni di martedì e giovedì. In caso di particolari esigenze (iscrizioni, elezioni scolastiche, riunioni degli OO.CC. ecc.), l'orario di ricevimento può essere opportunamente variato e adattato.

I certificati riguardanti gli alunni vengono rilasciati, a seguito di domanda scritta contenente i dati anagrafici e la classe frequentata, entro tre giorni lavorativi.

Adempimenti del personale

Il comportamento del dipendente è tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.

Ogni dipendente dispone di un cartellino di identificazione, da tenere in vista per la durata del servizio.

Il dipendente che risponde al telefono per dare informazioni è tenuto a riferire, con tono cortese, la denominazione dell'istituto, la propria generalità e la qualifica rivestita.

Nei rapporti con l'utenza, il dipendente dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le informazioni e notizie necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. ([DPR n.62/2013](#))

Imparzialità

Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono a contatto con l'amministrazione. A tal fine egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto.

Reclami

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.

I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti.

Qualora il reclamo non sia di competenza del dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

Sito web del Liceo

Il sito web del Liceo, consultabile all'indirizzo www.rosinasalvo.it, costituisce un'importante risorsa per tutto il personale, gli studenti e le famiglie. Periodicamente aggiornato, il sito consente all'utente di accedere a tutte le informazioni utili per una corretta, trasparente ed efficiente comunicazioni fra tutte le componenti del Liceo.

Orario delle lezioni

L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,15. Gli alunni usufruiranno di un intervallo (ricreazione) della durata di 15 minuti fra la 3^a e la 4^a ora di lezione. **Solo in casi eccezionali e per giustificati motivi saranno autorizzati dall'ufficio di dirigenza, o dai docenti delegati, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate.**

Celebrazioni del Liceo

- Giornata della Memoria
- Giornata del Ricordo
- Giornata della solidarietà
- Festa della Repubblica
- Festa dell'Autonomia siciliana

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

- incontri settimanali in orario antimeridiano (ora di ricevimento);
- due incontri pomeridiani collegiali (uno per quadrimestre);
- comunicazioni periodiche sul processo di apprendimento;
- partecipazione agli Organi Collegiali;
- conferenze, seminari, incontri culturali.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ai sensi del DPR 245/2007)

Premessa

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita umana e civile. Lo sviluppo di una coscienza civile e l'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto scuola e famiglia, attraverso un Patto Educativo di Corresponsabilità fondato su relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e sull'assunzione di specifiche responsabilità, devono perseguire l'obiettivo di costruire e rinsaldare una solida alleanza educativa.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti, non solo al successo scolastico, ma soprattutto al pieno sviluppo della propria personalità.

La Scuola ed i docenti si impegnano a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ogni studente;
- garantire la puntualità alle lezioni, la precisione nell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla scuola;
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, che favorisca la capacità d'iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- garantire la sorveglianza degli studenti durante tutto il periodo di permanenza a scuola;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e coerente con i programmi ed i ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie
- non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici per uso personale durante le attività didattiche.

La Famiglia si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni programmate
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola (inizio lezioni ore 8.15), limitare le uscite anticipate ai soli casi di effettiva necessità, giustificare in modo plausibile le assenze nel giorno del rientro (per assenze superiori a cinque giorni con la necessaria certificazione medica);
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- responsabilizzare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici e dei compagni;
- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzando il figlio/a:
 - AL RISPETTO di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari
 - ALLA CORRETTEZZA di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei *media*
 - ALL'ATTENZIONE ai compagni e alle proposte educative dei docenti

ALLA LEALTÀ nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni
ALLA DISPONIBILITÀ a migliorare, a partecipare, a collaborare
e in particolare si impegna affinché il figlio/a :

- usi un linguaggio, un abbigliamento ed un contegno consono all'ambiente educativo scolastico
- eviti di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, impegnandosi ad indennizzare il danno prodotto.

N.B. Il genitore sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d'Istituto e del verbale del Consiglio d'Istituto

SEZIONE SECONDA

La proposta didattico-educativa

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale (PECUP)

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “[Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...](#)”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

1. lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
2. la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
3. l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
4. l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
5. la pratica dell’argomentazione e del confronto;
6. la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
7. l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della Comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.

INDIRIZZI GENERALI DELLA DIDATTICA

Per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla norma ed avere una metodologia didattica comune i Docenti procederanno innanzitutto nell'intento di:

- attivare e controllare l'attenzione motivando gli argomenti di studio;
- informare gli alunni sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da conseguire;
- animare l'apprendimento anche attraverso approfondimenti;
- creare un clima favorevole all'apprendimento.

I singoli docenti, nella riconosciuta libertà d'insegnamento, terranno in debita considerazione le priorità pedagogico-didattiche dichiarate nella progettazione collegiale.

L'attività didattica a partire dalle **formule invariabili** (*capacità, competenze previste dalla legge*) **si completerà con le variabili** (*conoscenze, attività*) **“modulandosi”**, ovvero regolandosi, in **relazione alla situazione concreta della classe e delle esigenze formative dei singoli allievi.**

Funzionali a tale azione didattica sono le seguenti strategie:

- lezione frontale - interattiva;
- brainstorming;
- approccio pluridisciplinare e multidisciplinare;
- attività seminariale interclasse;
- studio guidato in classe;
- insegnamento individualizzato;
- tutoring

Tutte le attività stabilite dai Consigli di Classe (tempi, gruppi di lavoro, compiti e funzioni dei docenti) sono coordinate dal docente coordinatore che è responsabile della gestione didattico-educativa della classe.

Obiettivi comuni a tutti gli indirizzi

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita
- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

2. Area logico-argomentativa

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 - dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del

lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
- curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
- Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini.
- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.
- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea.
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.
- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

Articolazione della proposta formativa

Il Liceo con i suoi diversi indirizzi si presenta come una Scuola d'avanguardia in cui gli studenti trovano adeguate risposte ai loro bisogni culturali e formativi e stimoli verso lo studio.

Dalle risultanze delle azioni di monitoraggio rivolte a docenti, genitori e alunni si evince una forte dimensione di benessere collettivo in termini di relazioni interpersonali, rapporti di lavoro, livello di motivazione personale di tutti coloro che si trovano a vario titolo coinvolti nel progetto educativo.

La crescita umana e culturale dell'Istituto poggia sicuramente sulla professionalità di chi ha gestito nel tempo la vita della scuola. Il Liceo si è sempre adoperato a promuovere e sostenere processi innovativi e a migliorare l'offerta formativa, rispondendo ai bisogni dell'utenza scolastica e del territorio con attività di ricerca, autoanalisi e con momenti di formazione.

Il Liceo Statale “Rosina Salvo” nell’a.s. 2013-14 comprende 54 classi divise nei seguenti indirizzi:

- Liceo linguistico:
 - con piano di studi *Brocca* (solo 3 classi quinte)
 - con nuovi piani di studio (6 prime, 4 seconde, 4 terze e 4 quarte)
- Liceo socio-psico-pedagogico: con piani di studio Brocca (solo 2 classi quinte)
- Liceo delle Scienze Umane (2 prime, 3 seconde, 3 terze e 3 quarte)
- Liceo delle Scienze Umane - opzione economico sociale (4 prime, 4 seconde, 3 terze, 4 quarte)
- Liceo delle Scienze Sociali:
 - indirizzo Scienze Sociali (solo 3 classi quinte)
 - indirizzo Tecnologico (solo 2 classi quinte)

Obiettivi di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali.

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.

Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1 [Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei](#)).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

1. aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
2. aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
3. saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico educativo;
4. saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
5. possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

Piano degli studi del
Liceo delle Scienze Umane

Disciplina	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua e cultura latina	3	3	2	2	2
Storia e Geografia	3	3			
Storia			2	2	2
Filosofia			3	3	3
Scienze Umane *	4	4	5	5	5
Diritto ed economia	2	2			
Lingua e cultura straniera <i>Inglese</i>	3	3	3	3	3
Matematica **	3	3	2	2	2
Fisica			2	2	2
Scienze naturali ***	2	2	2	2	2
Storia dell'Arte			2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione	1	1	1	1	1
Totale ore	27	27	30	30	30

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Obiettivi di apprendimento dell'opzione economico-sociale

“Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

1. conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche
2. comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
3. individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

4. sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;
5. utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
6. saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
7. avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Piano degli studi del
Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale

Disciplina	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Storia e Geografia	3	3			
Storia			2	2	2
Filosofia			2	2	2
Scienze Umane *	3	3	3	3	3
Diritto ed economia politica	3	3	3	3	3
Lingua e cultura straniera <i>Inglese</i>	3	3	3	3	3
Lingua e cultura straniera 2 (")	3	3	3	3	3
Matematica **	3	3	3	3	3
Fisica			2	2	2
Scienze naturali ***	2	2			
Storia dell'Arte			2	2	2
Scienze motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione	1	1	1	1	1
Totale ore	27	27	30	30	30

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Obiettivi di apprendimento del Liceo linguistico

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

1. avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
2. avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
3. saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;
4. riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;
5. essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari;
6. conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
7. sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.

Piano degli studi del
Liceo Linguistico (ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010)

Disciplina	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Lingua e letteratura italiana	4	4	4	4	4
Lingua latina	2	2			
Lingua e cultura straniera Inglese*	4	4	3	3	3
Lingua e cultura straniera Francese*	3	3	4	4	4
Lingua e cultura straniera Spagnolo*	3	3	4	4	4
Storia e Geografia	3	3			
Storia			2	2	2
Filosofia			2	2	2
Matematica **	3	3	2	2	2
Fisica			2	2	2
Scienze naturali***	2	2	2	2	2
Storia dell'Arte			2	2	2
Sc. motorie e sportive	2	2	2	2	2
Religione	1	1	1	1	1
Totale ore	27	27	30	30	30

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

INDIRIZZI AD ESAURIMENTO
Liceo socio-psico-pedagogico

Di durata quinquennale, ha un preciso carattere liceale moderno che si configura sia nell'offerta di basi culturali per la prosecuzione in studi universitari specifici, sia nell'orientamento verso attività rivolte alle esperienze professionali e all'insegnamento.

Consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Finalità dell'indirizzo:

- a) sviluppare negli alunni la capacità di operare in ambito socio-psico-pedagogico, inteso anche come capacità di progettazione;
- b) adottare la prospettiva pedagogica come fulcro disciplinare.

QUADRO ORARIO

Ore settimanali per anno di corso					
Discipline del piano di studi	I	II	III	IV	V
Religione/Attività alternative					1
Educazione fisica					2
Italiano					4
Lingua straniera					3
Latino					2
Arte o Musica					2
Storia					2
Filosofia					3
Diritto ed economia					
Diritto e legislazione sociale					3
Psicologia					
Pedagogia					3
Sociologia					
Elementi di psicologia, sociologia e statistica					
Geografia					
Matematica e informatica					3
Scienze della Terra					
Biologia					3
Fisica					
Chimica					
Metodologia della ricerca.					2
Totale ore settimanali					34

Liceo delle Scienze Sociali

Di durata quinquennale, presenta un curriculum che, oltre a consentire l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, si presta bene a formare le nuove professionalità richieste dalle varie e articolate esigenze tipiche di una società complessa in cui assumono rilevanza gli aspetti relazionali e della comunicazione.

È prevista l'articolazione dell'orario settimanale in cinque giorni (settimana corta).

QUADRO ORARIO

Discipline del piano di studi	Ore settimanali per anno di corso				
	I	II	III	IV	V
Religione/Attività alternative					1
Educazione fisica					2
Italiano					4
1 ^a Lingua straniera <i>Inglese</i>					2
2 ^a Lingua str. <i>Fran.- Spagn.- Tedes.</i>					3
Scienze sociali					6
Scienze sperimentali					1
Linguaggi non verbali e multimediali (di cui 1 ora in compresenza)					
Diritto ed economia					2
Filosofia (di cui 1 ora in compresenza con Scienze Sociali)					3
Matematica e informatica					3
Storia (di cui 1ora in compresenza con Diritto)					3
Scienze della terra					
Committenza locale (1)					2
Totale ore settimanali					30

(1) Le ore di committenza saranno così articolate:
 nel biennio **Storia della Sicilia**; nel triennio, nelle sezioni I ed M **lingua e civiltà latina**, nelle sezioni L N **Chimica** (1 ora) e **Fisica** (1ora).

Liceo tecnologico

Ha durata quinquennale ed è un indirizzo del *Liceo delle Scienze Sociali*. Ha un preciso carattere liceale moderno che si configura sia nell'offerta di basi culturali adeguate per la prosecuzione in studi universitari specifici, sia per l'orientamento verso attività rivolte alla comunicazione multimediale. È attivo dall'a.s. 2002/2003.

È prevista l'articolazione oraria in cinque giorni (settimana corta).

QUADRO ORARIO

Discipline del piano di studi	Ore settimanali per anno di corso				
	I	II	III	IV	V
Religione/Attività alternative					1
Educazione fisica					2
Italiano					4
Lingua straniera (Inglese)					3
2^ Lingua straniera (Francese/ Spagnolo)					2
Storia					2
Scienze Sociali					4 ²
Filosofia (della scienza)					3
Diritto ed economia					2 ²
Matematica					
Matematica e Fisica					3
Scienze della terra					
Biologia					
Scienze sperimentali (Chimica)					1
Informatica (lab.)					2*
Linguaggi non verbali e multimediali					2
Reti e sistemi					2*
Tecnologia e disegno					
Totale ore settimanali					30

² Al triennio un ora in compresenza tra Scienze Sociali e Diritto

* Al triennio le ore di Reti e sistemi sono svolte in compresenza alle ore di Informatica (laboratorio)

Liceo Linguistico (Brocca)

Di durata quinquennale, l'indirizzo garantisce un'ottima preparazione centrata sullo studio delle lingue; consente l'accesso a tutti i corsi universitari e fornisce un insieme di competenze operative spendibili nel mondo del lavoro.

Il titolo di studio che si consegue è quello di Diploma di LICEO LINGUISTICO.

Quadro orario

Discipline del piano di studi	Ore settimanali per anno di corso				
	I	II	III	IV	V
Religione /Attività alternative					1
Educazione fisica					2
Italiano					5
1 ^a Lingua str. <i>Inglese</i>					3
2 ^a Lingua str. <i>Francese</i>					3
3 ^a Lingua <i>Spagnolo</i>					3
Latino					3
Musica					
Storia dell'Arte					2
Storia					3
Filosofia					3
Diritto ed economia					
Geografia					
Matematica e Informatica					3
Scienze della terra					
Biologia					2
Fisica					2
Chimica					
Totale ore settimanali					35

VALUTAZIONE

Indicatore di rilievo nella valutazione è da intendersi la frequenza alle lezioni dell'intero orario scolastico, considerata elemento fondamentale per un proficuo processo di apprendimento. Assenze frequenti, ritardi ingiustificati ed uscite anticipate, sono da considerarsi elemento di valutazione negativa anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ([D.P.R. n. 122](#) del 22/06/09, art.14, comma 7), *«a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo»*.

Per quanto riguarda questo Liceo i limiti massimi di ore di assenza sono:

per le classi con orario settimanale di 27 ore di lezione: limite massimo 222 h annue

per le classi con orario settimanale di 30 ore di lezione: limite massimo 247 h annue

per le classi con orario settimanale di 34 ore di lezione: limite massimo 280 h annue

per le classi con orario settimanale di 35 ore di lezione: limite massimo 289 h annue

1) Le deroghe al limite massimo di assenze sono le seguenti:

- assenze per malattia, pari o superiori a 5 giorni, giustificate con certificato medico;
- assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie, lutto di famiglia, trasferimento)
- ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente motivato ed eventualmente documentato, entro gg.3 dal rientro in classe, dai genitori dell'alunno. In tal senso saranno considerate con particolare attenzione le situazioni riguardanti gli alunni con sostegno e gli alunni pendolari provenienti dalle isole.

NB. NEL CALCOLO DELLE ASSENZE SARANNO COMPUTATE ANCHE LE ORE DI LEZIONE NON FREQUENTATE A CAUSA DI RITARDI E USCITE ANTICIPATE

2) Le deroghe di cui al precedente punto1) verranno fatte valere *“a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”*.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Sia la valutazione formativa, sia quella sommativa o finale non devono affatto mortificare l'alunno, ma guidarlo gradualmente alla scoperta delle sue reali potenzialità e alla loro massima utilizzazione.

Strumenti di verifica:

- compiti in classe;
- interrogazioni orali;
- colloqui;
- prove strutturate e semistrutturate;
- relazioni scritte e orali su eventuali esperienze o attività svolte;
- osservazione sistematica dei comportamenti e degli apprendimenti.

Gli insegnanti procedono alla formulazione delle verifiche scritte modulandole sulle conoscenze, competenze e capacità presumibilmente maturate dagli alunni e allegano al compito corretto, ai fini della trasparenza, la relativa griglia di valutazione. **Ogni valutazione**, sia che riguardi i compiti scritti, sia che riguardi le verifiche orali, a norma dell'art. 2, comma 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dell'art. 27 del Regolamento d'istituto, **deve essere portata immediatamente a conoscenza dell'alunno**.

Per quanto riguarda in maniera specifica le prove scritte di verifica, il docente entro dieci giorni consentirà alla classe di prendere visione degli elaborati corretti ed immediatamente dopo li consegnerà in Vicepresidenza. Seguono in allegato le griglie di valutazione del profitto e del comportamento.

PROGETTO IDEI

Nell'ambito del progetto IDEI sono previsti le seguenti iniziative di didattica integrativa:

- **Task force**
- **Assistenza allo studio**
- **Corsi di recupero:**
 - **al termine del primo quadrimestre**
 - **per alunni con giudizio sospeso**

Task force

Si tratta di interventi, da attivare all'inizio dell'anno scolastico, dedicati ad alunni provenienti da altri istituti o da altri indirizzi di questo Liceo con lo scopo di potenziare alcune discipline non oggetto di studio del corso di provenienza.

Tale intervento è, altresì, rivolto a studenti stranieri al fine di potenziare la padronanza della lingua italiana.

Assistenza allo studio

Tale azione di sostegno è rivolta a quegli alunni che, non essendo in possesso di un metodo di studio autonomo e funzionale, non riescono ad economizzare in maniera efficace il tempo da loro dedicato allo studio. L'assistenza è attivabile anche per gli alunni che vogliono approfondire le conoscenze e migliorare le competenze. Lo scopo di tale strumento è di consentire un tempestivo intervento in ordine alle difficoltà incontrate dagli studenti di tutte le classi e di permettere, altresì, di fornire indicazioni per l'approfondimento agli alunni che ne fanno richiesta. L'assistenza allo studio sarà attivata a richiesta degli studenti che potranno prenotare l'intervento su apposito registro, scegliendo il docente con cui avere il colloquio da un elenco di insegnanti disponibili di tutte le aree disciplinari. Ogni intervento, che si svolgerà nelle ore pomeridiane, verrà registrato indicando il nome e la classe dell'alunno, l'argomento e la durata dell'incontro.

Corsi di recupero.

Tali corsi sono organizzati per classi parallele e tenuti da un docente della disciplina o dell'area disciplinare in cui l'alunno presenta difficoltà di apprendimento.

I corsi sono attivati:

- **al termine del primo quadrimestre**, in seguito alla valutazione dei Consigli di Classe in sede di scrutinio, e sono rivolti agli alunni con gravi insufficienze. Ogni alunno potrà seguire al massimo due corsi di recupero in base ai seguenti criteri:
 - precedenza ad interventi relativi alle seguenti materie: Italiano, Matematica e a seguire materie caratterizzanti l'indirizzo di studio;
 - tali corsi saranno organizzati per gruppi di studenti di classi parallele (di norma composti da 5 a 15 studenti) dove si tenga conto del recupero delle carenze comuni, qualora il numero di alunni sia inferiore gli stessi saranno avviati all'attività di assistenza allo studio;

- ogni intervento avrà la durata di 10 ore;
- **al termine delle lezioni**, in seguito a sospensione del giudizio in sede di scrutinio. Tali corsi saranno attivati nel periodo giugno-luglio. Per tali alunni si prevede quanto segue:
 - la scuola comunica alle famiglie le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline; gli insegnanti danno agli alunni delle consegne sulle attività da svolgere nel periodo delle vacanze estive per il recupero delle difficoltà evidenziate. Inoltre, a richiesta degli interessati, sarà fornita copia dei programmi svolti
 - nel periodo tra la fine giugno e l'inizio di luglio gli studenti frequenteranno i corsi di recupero organizzati dall'Istituto il cui calendario sarà affisso all'albo e pubblicato sul sito web della scuola
 - successivamente, entro la fine di agosto, il Consiglio di Classe verificherà la preparazione degli alunni attraverso prove scritte o orali calibrate sugli obiettivi minimi individuati ed approvati dai dipartimenti. Il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio finale. In caso di giudizio positivo l'alunno sarà ammesso alla classe successiva
 - ogni intervento avrà la durata di 15 ore.
- Si organizzeranno nel corso del secondo quadrimestre, in orario pomeridiano, **seminari** di approfondimento per le classi terminali su tematiche proposte dai docenti. La partecipazione a tali seminari, che saranno attivati solo in presenza di un congruo numero di iscritti, è facoltativa.

INTEGRAZIONE ED HANDICAP

Le diversità problematiche degli alunni in situazione di handicap non rappresentano per l'Istituto un'emergenza da fronteggiare, ma una dimensione ordinaria della sua realtà operativa, una sfida alla sua capacità di tradurre in programmi d'azione il mandato affidatogli dalla normativa in materia, e cioè di "rispettare e valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali" e di considerare ogni alunno come soggetto unico nella propria individualità di persona e nella peculiarità della sua identità culturale e sociale.

L'Istituto, per perseguire l'integrazione e la piena formazione sociale e culturale dello studente diversamente abile, metterà in atto iniziative didattiche adeguate ed innovative e si farà promotore di interventi sinergici di tutti gli operatori, scolastici e non, al fine di realizzare un sistema formativo integrato.

PROGETTO SCUOLA-OSPEDALE – ISTRUZIONE DOMICILIARE

Secondo le modalità indicate nelle normative di riferimento.

SEZIONE TERZA

La proposta extracurricolare

- Corsi extracurricolari di consolidamento e approfondimento disciplinare
- centro di informazione e consulenza (CIC);
- stage e scambi culturali;
- gruppo sportivo;
- preparazione per esami e certificazioni esterne PET, DELF, DELE;
- corsi di preparazione per i test di ammissione alle facoltà a numero programmato (previa richiesta e con il contributo delle famiglie degli studenti).

PROGETTI COMENIUS

(Partnership fra istituti scolastici europei per lo sviluppo di progetti europei)

Attraverso indagini, studi e attività di raccolta dati su reti internazionali, tali progetti vogliono incoraggiare la cooperazione transnazionale fra istituti scolastici europei, promuovendo la conoscenza delle lingue e la sensibilizzazione interculturale per migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'insegnamento scolastico.

SCAMBI CULTURALI E LINGUISTICI

Per incoraggiare i contatti interpersonali e le capacità comunicative dei nostri studenti, il nostro istituto organizza puntualmente scambi di classe con studenti coetanei di altre nazioni partner. Tali scambi destinati a tutti gli studenti delle terze classi del Liceo Linguistico prevedono una settimana all'estero presso le famiglie dei corrispondenti delle scuole partner, l'inserimento nelle classi dei rispettivi licei e momenti dedicati alla visite delle principali attrattive culturali presenti sul territorio visitato. Negli ultimi dieci anni tali scambi sono stati effettuati con il Lycée Clemenceau di Reims (Francia), il Lycée Chatelet di Douai (Francia), il Lycée San Joseph di Le Havre (Francia) e l'Ies Terno Galvan di La Rambla (Cordova-Spagna), il liceo di Brighton (Inghilterra), la scuola Gimnazjum n°1 di Rzesow (Polonia). Anche per il corrente anno scolastico si prevede di effettuare scambi linguistici, rivolti a tutti gli indirizzi dell'Istituto, con scuole di questi e altri paesi partner. Lo scambio va concepito come una nuova modalità dell'apprendimento: sia nel senso che diviene un vero e proprio laboratorio di verifica dei contenuti teorici appresi poiché permette di vivere "in situazione" quanto si apprende relativamente allo studio delle lingue e della civiltà di cui la lingua stessa è veicolo, sia nel senso che può e deve divenire "momento di verifica" e interiorizzazione dei valori che costituiscono gli obiettivi formativi trasversali.

Lo scambio si basa sulla ospitalità reciproca nelle famiglie per studenti e insegnanti.

EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Prevede la partecipazione ad iniziative e lo svolgimento di moduli formativi finalizzati alla maturazione negli alunni di competenze specifiche relative alle tematiche dello sviluppo sostenibile.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Prevede l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative idonee (conferenze, dibattiti, gruppi di discussione, laboratori relazionali, ecc.) che, avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati, concorrono al benessere psico-fisico degli studenti e alla prevenzione del disagio giovanile.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Prevede l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative idonee (conferenze, dibattiti, gruppi di discussione, stand espositivi, mostre fotografiche ecc.) alla maturazione della coscienza civica, del senso del diritto e del rispetto delle leggi. Inoltre nell'ambito dell'insegnamento della Storia si programmeranno appositi moduli di Educazione Civica (Cittadinanza e Costituzione)

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Nel corso dell'anno scolastico, previa autorizzazione e finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale competente, saranno effettuati, per gli alunni delle classi quarte, percorsi di alternanza scuola-lavoro volti a :

- collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
- realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società.

PROGETTO QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto "Il Quotidiano in classe" porta nelle scuole superiori italiane il confronto fra alcuni tra i più grandi giornali italiani, affinché possa diventare strumento per una moderna forma di educazione civica. Lanciato dall'Osservatorio Nazionale nel Settembre 2000, il progetto, che si svolge con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha raggiunto una posizione di leadership tra le iniziative che promuovono la lettura del giornale tra i giovani e nel mondo della scuola.

I docenti che hanno aderito all'iniziativa, assumono l'impegno di dedicare un'ora di lezione settimanale alla lettura dei giornali *Il Corriere della Sera*, *La Stampa*.

PROGETTI P.O.N., P.O.R., C.I.P.E.

Un docente referente ed una apposita commissione opererà, per conto del Collegio dei docenti, per elaborare e seguire l'iter d'iter di progetti cofinanziati dal F.S.E. (P.O.N., P.O.R, C.I.P.E.) nei termini previsti dalle circolari relative alle varie misure ed azioni.

PROGETTO OBBLIGO ISTRUZIONE-FORMAZIONE

In convenzione con enti di formazione, si prevede lo svolgimento di percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

PROGETTO SOLIDARIETÀ

Prevede la realizzazione di attività ed incontri con esperti finalizzati alla sensibilizzazione degli alunni alla tolleranza ed alla solidarietà verso i soggetti socialmente più deboli (Giornata della solidarietà).

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E UNIVERSITARIO

Per le classi del triennio l'attività di orientamento (C.M. 488 del 6.8.97) riguarderà i seguenti temi:

- orientamento professionale e conoscenza del mondo del lavoro;
- orientamento universitario;
- conferma e verifica della scelta della Facoltà.

Nelle classi del biennio l'orientamento sarà rivolto a:

- classi prime: conoscenza di sé
- classi seconde: conoscenza di sé e dell'altro.

PROGETTO ACCOGLIENZA

Affidato a due insegnanti del consiglio di classe, (l'insegnante di Lettere e l'insegnante di una disciplina di indirizzo), si rivolge agli alunni delle classi prime e si realizza nella prima settimana di scuola attraverso le seguenti attività:

- socializzazione degli alunni e presentazione dei docenti del Consiglio di Classe,
- presentazione del Regolamento di Istituto, delle norme di sicurezza, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle norme che regolano la vita nella scuola, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti :
 - frequenza, assenze individuali e collettive, permessi, ritardi
 - funzionamento delle assemblee di classe e d'istituto, comitato studentesco
- conoscenza degli ambienti e dell'organizzazione dei servizi rivolti agli studenti
- presentazione delle attività e dei progetti specifici dell'indirizzo
- somministrazione di test d'ingresso per accertare conoscenze, competenze e attitudini.

PROGETTO PREUNI

Prevede l'organizzazione di corsi di preparazione ai test per l'accesso alle facoltà universitarie a numero programmato rivolte ad alunni del quarto e quinto anno.

PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.

Sono previsti altri progetti che insisteranno nelle aree delle Funzioni Strumentali al P.O.F.
Vedi in allegato piani delle attività delle F.S. al P.O.F.

SEZIONE QUARTA

Funzionamento del Liceo

REGOLAMENTO DEL LICEO

[Vedi allegato](#)

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

[Vedi allegato](#)

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE

- a) docenti competenti in ambito multimediale;
- b) didattica modulare e nell'ambito dell'innovazione e della ricerca metodologica;
- c) docenti bibliotecari;
- d) docenti coordinatori di progetti;
- e) docenti di sostegno;
- f) docenti esperti nel tutoring e nell'individualizzazione dell'insegnamento;
- g) lettori di madrelingua;
- h) tecnico di laboratorio;
- i) direttore generale servizi amministrativi;
- j) personale ausiliario;
- k) docenti coordinatori di indirizzo;
- l) docenti coordinatori di dipartimento;
- m) docenti coordinatori di classe;
- n) docente collaboratore vicario;
- o) docenti fiduciari delle succursali;
- p) docenti collaboratori del D.S.;
- q) docenti responsabili Funzioni Strumentali;
- r) personale ATA con funzioni aggiuntive;
- s) responsabile per la sicurezza.

Commissioni

- a) commissione per l'elaborazione del POF;
- b) commissione per la determinazione delle funzioni-strumentali al POF;
- c) commissione per l'orientamento degli alunni in entrata dalla scuola media
- d) commissione per l'orientamento alla scelta dell'università degli alunni in uscita
- e) commissione Storia – Cultura -Territorio
- f) commissione I.N.V.A.L.S.I
- g) commissione per la sicurezza

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

E' operante dal 13.03.98 la Commissione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Compiti principali di tale Commissione sono:

- individuazione e valutazione dei rischi;
- elaborazione del piano e delle procedure di sicurezza;
- informazione e formazione degli utenti del servizio scolastico sui rischi potenziali;
- informazione sulle misure di prevenzione
- coordinamento prove di evacuazione rapida degli edifici scolastici (n. 2 per anno scolastico)

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.

1. area 1: gestione del P.O.F.
2. area 2: sostegno al lavoro dei docenti
3. area 3: interventi e servizi per gli studenti
4. area 4: rapporti con l'esterno – scambi linguistici e culturali

ALLEGATI

Si allegano al presente documento come sua parte integrante:

1. [griglie di valutazione del profitto](#) e del [comportamento](#)
2. [Regolamento del Liceo](#)
3. [Statuto degli Studenti e delle studentesse](#)
4. Piani delle Attività delle Funzioni Strumentali al P.O.F. e progetti

TRIENNIO		INDICATORI			Giudizio sintetico	Voto
Atteggiamento nei confronti del dialogo educativo	AREA COGNITIVA					
	Conoscenze	Competenze	Capacità			
Comportamento passivo e demotivato, interesse scarso. Indifferente, trascurato, negligente.	Gravi lacune di base, scarse conoscenze	Non sa applicare le scarse conoscenze; presenta gravi difficoltà nell'analizzare, sintetizzare, dedurre e cogliere relazioni. Estremamente povere le competenze linguistiche	Forti difficoltà espressive, mnemoniche e di comprensione. Scarse capacità di coerenza e coesione	Scarso	2 – 3	
Partecipazione passiva, interesse modesto. Tende a trascurare i propri impegni; studia in maniera episodica e superficiale	Persistenti lacune di base, poche conoscenze	Incontra difficoltà ad applicare le poche conoscenze e le metodologie; poco sviluppate le competenze di analisi, sintesi, deduzione logica e confronto. Povero il lessico specifico	Non riesce a cogliere analogie e differenze; incontra difficoltà ad esprimere ed elaborare. Manca di autonomia nei lavori di ricerca	Insufficiente	4	
Partecipazione poco attiva, interesse discontinuo. Impegno poco costante; non sempre rispetta le consegne date	Parziali conoscenze	Commette errori nell'applicazione, poca familiarità con le metodologie; competenze ancora limitate; lessico specifico non approfondito	Poco sicuro il controllo delle attività di elaborazione e ricerca; strutturazione del discorso non sempre coerente e lineare; tende a studiare in maniera mnemonica.	Mediocre	5	
Partecipazione ed interesse accettabili Rispetta gli impegni scolastici senza tuttavia eccellere	Possiede nozioni e concetti minimi	Applica le conoscenze senza grosse difficoltà; competenze e lessico specifico sufficientemente acquisiti. Riconosce ed utilizza correttamente le procedure	Individua problematiche e elabora in maniera sufficiente; l'espressione è semplice, ma corretta. Sa cooperare in ricerche.	Sufficiente	6	
Attenzione ed interesse discreti Mostra una certa continuità nell'impegno, affronta con discreta puntualità le consegne	Ha conoscenze chiare	Applica e trasferisce correttamente le conoscenze; riesce a contestualizzare; linguaggio disciplinare discretamente articolato	Sa elaborare quanto appreso in modo coerente e lineare; il discorso è fluido, l'espressione è corretta.	Discreto	7	
Partecipazione responsabile e vivo interesse. Studia assiduamente	Conoscenze sicure degli argomenti trattati	Ha raggiunto una buona autonomia nelle competenze, riconosce le interazioni, utilizza consapevolmente principi e tecniche. Lessico specifico appropriato	Rielabora soggettivamente con buone capacità logico – critiche. Individua problematiche e propone soluzioni. L'esposizione è fluida	Buono	8	
Partecipazione molto attiva e spiccato interesse. Impegno profondo e consapevole, affronta le consegne con accuratezza e precisione	Bagaglio culturale ricco e ben strutturato	Ha raggiunto la piena padronanza e consapevolezza nella gestione di conoscenze e metodologie. Lessico specifico ampiamente articolato	Fornisce pertinenti valutazioni personali; percorsi di progettazione e ricerca pienamente autonomi. Strutturazione del discorso varia ed approfondita	Ottimo	9	
Atteggiamenti costruttivi e propositivi, interesse ammirevole	Bagaglio culturale completo e approfondito	Effettua analisi approfondite anche in presenza di problematiche complesse, che affronta con strategie originali. Usa con estrema scioltezza registri linguistici, codici e mezzi comunicativi	Riferimenti culturali ricchi ed aggiornati; espressione efficace ed originale; è propositivo e creativo nelle attività di progettazione e ricerca. Ha caratteristiche di leader	Eccellente	10	

DESCRITTORI

BIENNIO		INDICATORI			Giudizio sintetico	Voto
DESCRITTORI	Atteggiamento nei confronti del dialogo educativo	AREA COGNITIVA				
		Conoscenze	Competenze	Capacità		
	Comportamento passivo e demotivato, interesse scarso. Indifferente, trascurato, negligente.	Gravi lacune di base, scarse conoscenze	Non sa applicare le scarse conoscenze; presenta gravi difficoltà nel descrivere, analizzare e produrre. Estremamente povero il lessico specifico	Forti difficoltà espressive, mnemoniche e di comprensione. Scarse capacità di coerenza e coesione	Scarso	2 – 3
	Partecipazione passiva, interesse modesto. Tende a trascurare i propri impegni; studia in maniera episodica e superficiale	Persistenti lacune di base, poche conoscenze	Incontra difficoltà ad applicare le poche conoscenze; poco sviluppate le competenze di descrizione, analisi e produzione. Povero il lessico specifico	Non riesce a enucleare i concetti; incontra difficoltà a memorizzare ed esprimere	Insufficiente	4
	Partecipazione poco attiva, interesse discontinuo. Impegno poco costante; non sempre rispetta le consegne date	Parziali conoscenze	Commette errori nell'applicazione; competenze di base ancora limitate;	Elaborazione non sicura; strutturazione del discorso non sempre coerente e lineare	Mediocre	5
	Partecipazione ed interesse accettabili Rispetta gli impegni scolastici senza tuttavia eccellere	Possiede nozioni e concetti minimi	Applica le conoscenze senza grosse difficoltà; competenze di base e lessico specifico sufficientemente acquisiti	Elabora in maniera sufficiente l'espressione è semplice, ma corretta	Sufficiente	6
	Attenzione ed interesse discreti Mostra una certa continuità nell'impegno, affronta con discreta puntualità le consegne	Ha conoscenze chiare	Applica correttamente le conoscenze; linguaggio disciplinare discretamente articolato	Coglie gli elementi essenziali di un argomento; sa elaborare quanto appreso in modo coerente e lineare	Discreto	7
	Partecipazione responsabile e vivo interesse. Studia assiduamente	Conoscenze sicure degli argomenti trattati	Ha raggiunto una buona autonomia nelle competenze e applica con facilità ed effettua collegamenti fra i concetti acquisiti. Lessico specifico appropriato	Rielabora soggettivamente con buone capacità logico – analitiche. L'esposizione è fluida	Buono	8
	Partecipazione molto attiva e spiccato interesse. Impegno profondo e consapevole, affronta le consegne con accuratezza e precisione	Bagaglio culturale ben strutturato	Applica con sicurezza le conoscenze e ha raggiunto la piena padronanza delle competenze di base. Lessico specifico ampiamente articolato	Ottime capacità intuitive, di analisi e di sintesi. Strutturazione del discorso varia ed approfondita	Ottimo	9
Atteggiamenti costruttivi e propositivi, interesse ammirevole, lodevole puntualità	Bagaglio culturale completo e approfondito	Effettua analisi approfondite anche presenza di problematiche complesse. Uso pertinente e consapevole del lessico specifico e delle metodologie	Riferimenti culturali ricchi con notevoli capacità di rielaborazione personale; espressione efficace ed originale	Eccellente	10	

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge n.169 del 30/10/2008", i Consigli di Classe, nell'attribuzione del voto di comportamento, si orienteranno tenendo conto degli indicatori contenuti nella seguente

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

VOTO	Descrittori	A+U+R ⁽¹⁾
10	Frequenza assidua e puntuale. Dimostra ottimo senso di responsabilità nell'assolvere gli impegni di studio. Osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. Comportamento costruttivo e propositivo, rispettoso di persone, regole ed impegni. Lealtà nei rapporti.	15
9	Frequenza assidua. Dimostra ottimo senso di responsabilità nell'assolvere gli impegni di studio. Osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. Comportamento costruttivo, rispettoso di persone, regole ed impegni. Lealtà nei rapporti.	30
8	Frequenza regolare. Dimostra senso di responsabilità nell'assolvere gli impegni di studio. Atteggiamento responsabile anche se non sempre costruttivo nei rapporti interpersonali. Osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.	40
7	Assenze numerose e non puntualmente giustificate. Comportamento non sempre responsabile e corretto nei confronti dei compagni e del personale scolastico. Non assiduo nell'assolvere gli impegni di studio. Uso improprio di telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche. Allontanamento arbitrario dall'istituto. Atteggiamenti che abbiano comportato sanzioni disciplinari di cui alle lett. A e B della Nota Ministeriale del 31/07/2008.	50
6	Atteggiamento poco rispettoso delle regole della convivenza civile. Discontinuo l'impegno di studio. Allontanamento arbitrario dall'istituto. Uso improprio di telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche. Responsabile di atti di bullismo e di atteggiamenti che abbiano comportato sanzioni disciplinari di cui alle lett. C e D della Nota Ministeriale del 31/07/2008.	60
5	Comportamento irrispettoso e irriverente nei confronti dei compagni e del personale scolastico. Indebita acquisizione, rivelazione e diffusione di immagini o registrazioni vocali attinenti la vita privata e il decoro del destinatario. Responsabile di atti di bullismo e di atteggiamenti che abbiano comportato sanzioni disciplinari di cui alla let. E della Nota Ministeriale del 31/07/2008.	70

⁽¹⁾ A = assenze , U = uscite anticipate , R = ingressi a seconda ora


Con A+U+R si intende la somma di Assenze, Uscite anticipate, ingressi in Ritardo totalizzati dall'alunno nell'anno scolastico. Tale numero ha valore solo indicativo ed il C. di C. ha tutti gli elementi conoscitivi per eventuali distinguo.



LICEO STATALE "R. SALVO"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico –Liceo Economico Sociale
- Via Marinella n° 1 - 91100 TRAPANI

Cod. Fis. 80002900811 ☎0923-22386 fax 0923-23505 - E-mail TPPM04000A@pec.istruzione.it
sito internet www.rosinasalvo.it



Il presente Regolamento nasce con lo scopo di affermare e consolidare che la vita del Liceo Statale “Rosina Salvo” di Trapani si fonda sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. In esso ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e all’apprendimento, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana.(dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – D.P.R. n. 249 del 24.06.1998)

A seguito dell’emanazione di nuove normative (Nota Ministeriale n. 30 del 15.03.2007 e Direttiva n. 104 del 30.11.2007 sull’uso dei telefoni cellulari a scuola; D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 e Nota Ministeriale n. 3602 del 31.07.2008 recanti modifiche ed integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; del D.L. n. 137 del 01.09.2009 sulla valutazione del comportamento degli studenti) il presente Regolamento viene modificato ed integrato.

Le nuove norme non stravolgono l’impianto culturale e normativo che sta alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ma hanno lo scopo di affermare che la scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.

Le modifiche introdotte al presente Regolamento non hanno perciò il solo scopo di prevedere sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale, ma vogliono soprattutto rafforzare e consolidare l’alleanza educativa tra famiglia, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita.

TITOLO I : ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell’ Ufficio Scolastico Provinciale è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 2

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voto è eletto il più anziano di età. Il

consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Consiglio d'Istituto, nella stessa seduta, elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore e da uno studente. La funzione di Segretario è affidata dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 3

Il Consiglio d'Istituto si riunisce, *di norma*, in seduta ordinaria, su convocazione del proprio Presidente almeno una volta ogni due mesi di attività didattica; si riunisce altresì ogni volta che ne faccia richiesta o la Giunta Esecutiva o un terzo dei componenti del Consiglio stesso

Art. 4

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Tocca alla presidenza del Consiglio disporre l'ordine del giorno, includendovi gli argomenti indicati dalla Giunta Esecutiva o da un terzo dei componenti del Consiglio per iscritto. In caso di necessità il Presidente può convocare il Consiglio in via straordinaria senza rispettare i suddetti termini.

Art. 5

Le competenze del Consiglio d'Istituto si esercitano nell'ambito degli artt. 8 e 10 del D. Lg.vo n. 297/94 e di altre eventuali e future leggi e disposizioni.

Art. 6

La Giunta Esecutiva di norma si riunisce in precedenza ad ogni seduta ordinaria del Consiglio d'Istituto e in tempo utile a poter esercitare i compiti previsti dalle disposizioni normative. Si riunisce su convocazione del Presidente o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 7

La partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Istituto costituisce un obbligo per tutti i suoi componenti. Al fine di agevolare l'adempimento di tale obbligo da parte dei componenti, le adunanze del consiglio devono svolgersi in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri suddetti.

Art. 8

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Se, all'ora stabilita, non è presente tale maggioranza, il Presidente, trascorso un quarto d'ora, proclama deserta la

seduta e la rinvia ad altro giorno. La verifica del numero legale è compito del Presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 9

Nella discussione sui vari argomenti gli interventi non possono superare i cinque minuti e parimenti le repliche. E' compito del Presidente regolare la discussione e porre ai voti le proposte. La votazione avviene anche su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Art. 10

Possono essere presi in considerazione e discussi argomenti che non siano all'ordine del giorno, su proposta sia del Presidente, sia dei singoli membri del Consiglio, purché la richiesta sia approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti. Qualora la richiesta sia respinta, il consiglio può deliberare, con il voto favorevole di almeno un terzo dei presenti, che l'argomento sia posto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 11

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; su richiesta di almeno un terzo dei presenti, per appello nominale. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 12

Per la validità della deliberazione occorre che a favore di essa si sia pronunciata la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascuno dei Consiglieri ha il diritto di fare verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

Art. 13

In assenza del segretario, il Presidente ne affida provvisoriamente le funzioni ad uno dei componenti il Consiglio.

Art. 14

Il processo verbale, steso dal Segretario per ogni seduta del Consiglio, è sottoposto all'approvazione dell'organo nella seduta successiva e degli eventuali chiarimenti e precisazioni avvenuti su richiesta dei singoli membri sarà dato atto nel verbale. Copia del verbale verrà pubblicata all'albo dell'istituto entro dieci giorni dalla seduta.

Art. 15

La relazione annuale del Consiglio d'Istituto è predisposta nel mese di settembre di ogni anno da un comitato appositamente costituito ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi prima dell'insediamento del nuovo organo.

Art. 16

Il Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico e/o del Collegio dei Docenti, provvede alla fornitura di servizi relativi ai settori medico, socio-psico-pedagogico, di orientamento e di formazione professionale attraverso la stipula di apposite convenzioni con specialisti e/o esperti, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 17

Il bilancio preventivo e quello consuntivo saranno ogni anno esposti in luogo accessibile alla consultazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e del personale scolastico.

Art. 18

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente, fatte salve diverse disposizioni ministeriali, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Art. 19

I Consigli di Classe si riuniscono su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

TITOLO II : COMITATI ED ASSEMBLEE

Art. 20

I rappresentanti dei genitori di tutti i Consigli di Classe costituiscono il Comitato dei genitori dell'Istituto. Esso si darà quelle norme che riterrà opportune per svolgere la propria attività.

Art. 21

I rappresentanti degli alunni di tutti i Consigli di Classe costituiscono il Comitato degli alunni dell'Istituto. Esso si darà il proprio regolamento.

Art. 22

Le Assemblee di Classe o d'Istituto delle componenti genitori e studenti saranno rispettivamente convocate dai rappresentanti dei genitori o degli alunni nel Consiglio di Classe o dai rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'istituto.

Art. 23

E' consentito lo svolgimento di una assemblea d'Istituto e una di Classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Le assemblee di classe e d'istituto, preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

L'Assemblea d'istituto deve rientrare in un progetto didattico che ne giustifichi lo svolgimento in orario di lezione; in mancanza del quale i giorni di lezione impiegati per le assemblee dovranno essere recuperati con prolungamento del calendario scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (ultimi 30 giorni dell'anno scolastico). Alle assemblee di Classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Art. 24

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto è convocata anche su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 25

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure, qualora la richiedano cento genitori, negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento, negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

TITOLO III : DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 26

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'istituto.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Art. 27

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 28

Gli studenti, nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione.

Art. 29

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

L'istituto promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

TITOLO IV: DOVERI E NORME DISCIPLINARI

Art. 30

Le lezioni si svolgono in un unico turno antimeridiano; iniziano alle ore 8.15 e terminano alle ore 14.15. Il portone dell'istituto si apre alle ore 8,05 al suono della prima campana e gli alunni entrano man mano che arrivano. Alle 8.15 la seconda campana segna l'inizio delle lezioni. Il personale docente si troverà in aula alle ore 8.10.

Art. 31

Gli alunni in ritardo per causa di forza maggiore (ritardo o sciopero dei mezzi pubblici) sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato non oltre l'inizio della seconda ora di lezione.

Gli alunni in ritardo, senza giustificato motivo, verranno ammessi in classe, comunque non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, solo se accompagnati da un genitore o se forniti di apposita giustificazione.

Art. 32

Dalle ore 11,07 alle 11,22 sono concessi 15 minuti di ricreazione durante i quali gli alunni potranno liberamente intrattenersi nei corridoi e, quando le condizioni atmosferiche lo consentiranno, anche nel cortile interno. Il personale docente in servizio alla terza ora di lezione vigilerà sul loro comportamento decoroso. La vigilanza nel cortile interno potrà anche essere coadiuvata da un apposito comitato organizzato dagli stessi alunni. Durante tale intervallo agli alunni non sarà consentita l'uscita dall'istituto; sarà altresì vietato l'ingresso di persone estranee.

Art. 33

Per gli spostamenti da un'aula all'altra durante le ore di lezione e per uscire dai locali dell'istituto gli alunni, sotto la sorveglianza dei docenti, procederanno speditamente nel massimo silenzio.

Gli spostamenti degli alunni dall'aula alla palestra per le lezioni di educazione fisica avverranno sempre in presenza del docente o di un collaboratore scolastico appositamente incaricato.

Art. 34

Alla fine delle lezioni gli alunni, dopo essersi accertati di non aver lasciato sotto i loro banchi cartacce o altri rifiuti, lasceranno ordinatamente l'aula dopo il suono della campanella, sotto la sorveglianza dei docenti dell'ultima ora.

Art. 35

Quando la classe si reca in un altro locale, la porta dell'aula dovrà essere chiusa a chiave. Gli alunni, comunque, devono tutelare personalmente la loro roba (libri, borsette, indumenti, denaro ecc.) non lasciando nell'aula oggetti di valore o denaro (*potranno essere momentaneamente consegnati al docente o ad un collaboratore scolastico*). L'Istituto non potrà essere considerato responsabile per l'eventuale mancanza di qualsiasi oggetto personale dovuto al non rispetto delle norme precauzionali di cui sopra.

Art. 36

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (ricerche culturali, aree di progetto, lavori di gruppo, visite guidate e viaggi d'istruzione, stages ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.

Art. 37

Durante le ore di lezione il docente di turno potrà consentire, per giustificati e urgenti motivi e per il tempo strettamente necessario, l'uscita dall'aula ad un alunno per volta. Il nome dell'alunno con l'ora di uscita va annotato nel diario di classe. Agli alunni è' comunque vietato intrattenersi nei corridoi durante le ore di lezione.

Art. 38

Sarà concesso agli alunni di uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni solo per malesseri improvvisi o per casi gravi, comunque sopravvenuti dopo le 8.20. Il permesso di uscita sarà rilasciato dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato. Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da persona di famiglia, a meno che il genitore, all'atto della iscrizione, non abbia dato diversa indicazione a mezzo dell'apposito modello. Gli alunni maggiorenni dovranno chiedere per iscritto il permesso

specificando i motivi. L'abuso di permessi per ritardi o uscite anticipate incide in modo negativo sul voto di condotta.

Art. 39

Le giustificazioni di assenze fino a due giorni saranno effettuate dal docente della prima ora; quelle di oltre due giorni dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato, prima dell'inizio delle lezioni. La giustificazione verrà effettuata presentando il tagliando dell'apposito libretto nel rispetto delle seguenti norme: il tagliando deve essere compilato in tutte le parti e firmato soltanto da chi all'atto dell'iscrizione per l'anno in corso ha depositato la firma nell'apposito registro della segreteria.

Dopo cinque giorni di assenza consecutiva (compresi giorni festivi intermedi) per motivi di salute è necessario presentare anche il certificato del medico curante; per gli altri motivi l'alunno (se minorenni) deve essere accompagnato personalmente dal genitore. Incorre in infrazioni disciplinari chi presenta tagliandi appartenenti a libretti di altri alunni o a libretti di anni precedenti, o con firma non depositata; le date di elencazione dei giorni di assenza non devono presentare correzioni o aggiunte; gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi presentando il tagliando da loro firmato.

Il biglietto di ammissione in classe vistato dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato deve essere consegnato al docente della classe in servizio alla prima ora. La mancata giustificazione dell'assenza non potrà consentire l'ammissione in classe.

L'elevato numero di assenze e la mancata giustificazione delle stesse incide in modo negativo sul voto di condotta.

Art. 40

Gli alunni hanno l'obbligo di utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici, di non sporcare i locali e di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. Essi rispondono personalmente di eventuali danni dovuti a loro trascuratezza e/o negligenza.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'istituto.

Art. 41

All'interno dei locali scolastici (compresi i servizi igienici) esiste per tutti (studenti, docenti e personale ATA) assoluto divieto di fumare (art. 51, Legge n. 03 del 16.01.2003); è invece consentito, ma solo ai maggiorenni, nell'atrio esterno durante l'intervallo delle lezioni.

Art. 42

L'inosservanza del divieto di fumare all'interno dei locali scolastici, oltre ad essere sanzionata con le ammende previste dalla normativa vigente, comporta anche l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste all'art. 45, lettera b), punto 3.

Art. 43

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

La frequenza non regolare delle lezioni incide negativamente sul giudizio complessivo e nella determinazione del credito scolastico.

Art. 44

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'istituto.

Art. 45

In applicazione dell'art.4, del D.P.R. n. 235/2007:

a) sono considerate mancanze disciplinari che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica::

- 1) reiterata negligenza nel profitto;
- 2) reiterate assenze ingiustificate;
- 3) assenze di massa ingiustificate dalle lezioni;

b) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:

- 1) turbamento del regolare svolgimento delle lezioni;
- 2) reiterate assenze di massa ingiustificate dalle lezioni;
- 3) mancato rispetto di norme contenute nel presente Regolamento d'istituto;
- 4) offese al decoro dell'Istituto, ai docenti, al Dirigente Scolastico, al Personale ATA, ad altri studenti ;

c) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:

- 1) oltraggio all'Istituto, al personale, agli studenti;
- 2) atti di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale nei confronti del personale scolastico o di altri studenti, con aggravante se trattasi di violenza nei confronti di alunni disabili.
- 3) concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone(incendio, allagamento ecc.)

d) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:

1) situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;

2) atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e per i quali non sono esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

e) Sono considerate mancanze disciplinari che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esami di Stato conclusivo del corso di studi:

1) atti di violenza grave o connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

Art. 46

Agli alunni che manchino ai loro doveri scolastici e si rendono responsabili di mancanze disciplinari indicate alla lettera a) dell'art. 45 sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta sul giornale di classe e/o sul registro personale del docente;

b) ammonizione in presenza dei genitori;

c) attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica quali: volontariato nell'ambito dell'istituto, segreteria, pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca, di riordino di cataloghi o di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati scritti o grafici che inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nell'istituto.

Le suddette sanzioni sono inflitte dal docente o dal Dirigente Scolastico.

Art. 47

Le sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni previste dall'art. 45 del presente Regolamento sono inflitte: dal Consiglio di classe fino a quindici giorni di sospensione dalle lezioni (lettera b); dal Consiglio d'istituto le punizioni di entità superiore (lettere c, d, e).

Art. 48

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Essi sono sempre temporanei, proporzionati all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Essi tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni di cui alla lettera c) e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 49

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara e dettagliata le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

Nei casi di sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli esami di Stato dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 50

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento possono influire sulla valutazione complessiva dell'alunno nei casi previsti ai commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 235/2007 e all'art. 2 del D.L. n. 137/2008.

Art. 51

Nei periodi di sospensione dalle lezioni non superiori a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di sospensione dalle lezioni superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 52

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tali casi l'allontanamento è immediatamente ed in via transitoria disposto dal Dirigente Scolastico; successivamente il Consiglio d'istituto ne stabilirà la durata, commisurandola alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 53

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento ad altra scuola.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Nei casi di sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato l'efficacia della sanzione viene mantenuta anche il caso di richiesta di trasferimento ad altra scuola.

Art. 54

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

Art. 55

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione della istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Art. 56

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla irrogazione, al Comitato Interno di Garanzia Disciplinare.

L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non

definitivi; pertanto, la sanzione potrà essere eseguita anche in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 57

E' istituito il Comitato Interno di Garanzia Disciplinare composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto, da un genitore e da uno studente individuati tra i rappresentanti eletti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Comitato si esprime sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari entro dieci giorni dalla loro presentazione. Qualora non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata..

Decide altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'istituto in merito alla applicazione del presente Regolamento.

I ricorsi devono essere presentati entro quindici giorni dalla irrogazione della sanzione disciplinare.

Il Comitato viene rinnovato, nella componente docente, genitore e studente, ogni due anni scolastici.

Art. 58

Le deliberazioni del Comitato Interno di Garanzia Disciplinare sono valide se assunte dalla maggioranza dei membri effettivamente partecipanti alla seduta; per la validità delle deliberazioni non è pertanto necessaria la presenza di tutte le componenti.

L'astensione di qualcuno dei votanti non influisce sul conteggio dei voti.

Qualora sia membro dello stesso Comitato il soggetto che ha irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore la votazione si svolgerà con obbligo di astensione del predetto componente.

TITOLO V – USO DI TELEFONI CELLULARI

Art. 59

Nelle classi, nei laboratori, nella palestra e nelle aule speciali, durante lo svolgimento dell'attività didattica e/o di attività ad essa connesse, è vietato a tutti l'uso di telefoni cellulari. E' altresì vietato l'utilizzo di fotocamere, videocamere e di registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di ogni altro dispositivo elettronico, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (Direttiva n. 104 del 30.11.2007)

Art. 60

La violazione di tale regola si configura nelle seguenti azioni:

- a) uso personale del telefono cellulare durante l'attività didattica;

- b) uso del telefono cellulare per acquisire immagini e/o registrazioni vocali, a fini esclusivamente personale, con il consenso di terzi;
- c) uso del telefono cellulare per acquisire immagini e/o registrazioni vocali, per scopi personali ma senza il consenso di terzi;
- d) uso del telefono cellulare per acquisire, furtivamente, immagini e/o registrazioni vocali con lo scopo di diffonderle via SMS o MMS o nell'web;
- e) indebita acquisizione, rivelazione e diffusione di immagini o registrazioni vocali attinenti la vita privata o il decoro del destinatario;
- f) diffusione di materiale osceno e/o pornografico, aggravata da situazioni riguardanti soggetti minori o diversamente abili.

Art. 61

Le violazioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento comportano le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) requisizione temporanea del telefono cellulare o del dispositivo elettronico e successiva riconsegna ad uno dei genitori o all'esercente la patria potestà, con conseguente ammonizione scritta sul giornale di classe e sul registro dei docenti del consiglio di classe;
- b) sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni;
- c) sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni;
- d) sospensione dalle lezioni fino a sessanta giorni;
- e) sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico;
- f) sospensione dalle lezioni e dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 62

Le sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni previste dall'art.61 alla lettera a) del presente Regolamento sono inflitte: dal Docente e/o Dirigente Scolastico; dal Consiglio di classe fino a quindici giorni di sospensione dalle lezioni (lettere b e c); dal Consiglio d'istituto le punizioni di entità superiore (lettere d,e,f).

TITOLO VI: RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 63

I rapporti con le famiglie si attuano in colloqui settimanali con i singoli docenti e in colloqui pomeridiani almeno quadrimestrali con l'intero Consiglio di Classe. Il Collegio dei Docenti stabilisce ogni anno il periodo e le date di detti colloqui dandone comunicazione scritta alle famiglie. E' opportuna la presenza degli alunni maggiorenti nei colloqui che li riguardano.

Art. 64

L'istituto attiva un servizio quotidiano tramite SMS per dare tempestiva comunicazione alle famiglie delle assenze degli alunni.

Art. 65

Patto Educativo di Corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione, tra la famiglia e la scuola verrà sottoscritto un Patto Educativo di Corresponsabilità (art. 5 bis D.P.R. 235/07) avente l'obiettivo di impegnare la famiglia, fin dal momento dell'ingresso in istituto dello studente, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Il Patto ha validità per l'intero quinquennio del corso di studi; durante detto periodo esso può essere oggetto di revisione in presenza di nuove disposizioni di legge o su richiesta di almeno un terzo di docenti o di genitori componenti, rispettivamente, il Collegio dei docenti o il Comitato dei genitori.

“Premessa

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita umana e civile. Lo sviluppo di una coscienza civile e l'interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto scuola e famiglia, attraverso un Patto Educativo di Corresponsabilità fondato su relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e sull'assunzione di specifiche responsabilità, devono perseguire l'obiettivo di costruire e rinsaldare una solida alleanza educativa.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti, non solo al successo scolastico, ma soprattutto al pieno sviluppo della propria personalità.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR 235/2007)

La Scuola ed i docenti si impegnano a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;

- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ogni studente;
- garantire la puntualità alle lezioni, la precisione nell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla scuola;
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto, che favorisca la capacità d'iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- garantire la sorveglianza degli studenti durante tutto il periodo di permanenza a scuola;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo trasparente e coerente con i programmi ed i ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti la condotta e il comportamento:
- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
- non utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici per uso personale durante le attività didattiche.

La Famiglia si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando con regolarità alle riunioni programmate;
- far rispettare l'orario d'ingresso a scuola (inizio lezioni ore 8.20), limitare le uscite anticipate ai soli casi di effettiva necessità, giustificare in modo plausibile le assenze nel giorno del rientro (per assenze superiori a cinque giorni con la necessaria certificazione medica);
- verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;
- ☐☐responsabilizzare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici e dei compagni;

- considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzando il figlio/a al:

RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari;

CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei *media*;

ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti;

LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;

DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare e in particolare si impegna affinché il figlio/a:

usi un linguaggio, un abbigliamento ed un contegno consoni all'ambiente educativo scolastico

eviti di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola, impegnandosi ad indennizzare il danno prodotto.

Il genitore sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d'Istituto, del verbale del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti.

TITOLO VII: BIBLIOTECHE - AULE SPECIALI - SERVIZI

Art. 66

La Biblioteca dei docenti è aperta durante le ore di lezione; a richiesta di un docente che se ne assume la responsabilità potrà essere aperta anche nelle altre ore della giornata.

Art. 67

Hanno diritto a prestito i Docenti in servizio nell'Istituto, gli alunni ed il personale non docente ; si ha l'obbligo della immediata restituzione non appena si perdono tali qualità. Gli alunni, nelle modalità previste dall'art. 55, possono prendere in prestito libri anche per i loro genitori.

Art. 68

Si possono prendere in prestito tutti i libri della Biblioteca, tranne le opere di consultazione sistemate nell'apposito scaffale e le riviste recenti.

Art. 69

Per prendere in prestito un libro occorre compilare scrupolosamente il Registro dei prestiti in tutte le sue parti, prendendo diligente nota del numero d'ordine. Gli alunni accanto alla loro firma dovranno fare apporre, per conoscenza, quella di un docente.

Art. 70

Ogni prestito ha durata massima di un mese. All'atto della restituzione bisogna indicare con precisione il numero d'ordine del registro dei prestiti; allo scarico del registro ed alla ricollocazione del libro provvederà il Bibliotecario.

Art. 71

La Biblioteca degli alunni sarà disponibile per la distribuzione dei libri a tutti gli alunni di una classe per volta, secondo un calendario fissato dal Bibliotecario. Inoltre la Biblioteca sarà aperta, secondo un orario pubblicato, durante le ore di lezione per altri prestiti individuali.

Art.72

Per il prestito dei libri della Biblioteca, ogni alunno avrà intestata una scheda in cui segnerà i libri prelevati.

Art. 73

Entro il mese di maggio gli alunni dovranno restituire tutti i libri. Nel mese di giugno la Biblioteca sarà aperta qualche giorno per il prestito estivo.

Art. 74

Le aule speciali potranno essere utilizzate, di norma, da una classe per volta accompagnata da un docente.

Art. 75

Il docente Responsabile del relativo laboratorio (Fisica, Scienze, Informatica, Multimediale, Linguistico ecc.) stabilirà d'accordo con i docenti il turno di utilizzazione.

Art. 76

I docenti avranno cura, dopo ogni lezione, di far rimettere le attrezzature utilizzate al loro posto e di comunicare al Docente Responsabile eventuali rotture o guasti.

Art. 77

I docenti che utilizzano laboratori e aule speciali e l'Assistente Tecnico sono assicurati dall'Istituto per la responsabilità civile derivante da infortuni degli alunni.

Art. 78

Uso parcheggio esterno

Gli spazi esterni all'edificio della sede centrale possono essere utilizzati come parcheggio dei veicoli del personale in servizio e degli studenti.

Il personale scolastico utilizzerà gli spazi dell'atrio esterno situati ai lati nord e est; gli studenti lo spazio situato nella parte anteriore dello edificio lato ovest.

Tutti i veicoli dovranno essere parcheggiati esclusivamente negli spazi appositamente delimitati.

Il parcheggio è incustodito, pertanto nessuna responsabilità potrà essere imputata all'istituto per furti o danni ai veicoli parcheggiati.

Art. 79

Normativa di sicurezza

I docenti sono tenuti a conoscere la normativa di sicurezza(D.L. n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni) relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della loro attività e ad informarne gli allievi.

Essi devono segnalare qualunque comportamento non conforme alla normativa e qualunque pericolo insito in installazioni, impianti, edifici, locali ecc.

Durante le prove di evacuazione rapida dell'edificio (n. 2 per anno scolastico) i docenti e gli alunni presteranno la massima attenzione e collaborazione alle disposizioni impartite dal Responsabile per la sicurezza, interrompendo immediatamente, al suono della campanella(tre suoni intervallati seguiti da uno prolungato), qualunque attività didattica in corso_ e recandosi, in modo ordinato e seguendo il percorso assegnato, al punto di riunione.

Il docente lascerà l'aula per ultimo provvedendo a portare con sé il giornale di classe.

Art. 80

Al fine di prevenire possibili rischi per l'incolumità personale, è vietato a tutto il personale ed agli alunni utilizzare le scale antincendio come luogo dove sostare per chiacchierare, scherzare e fumare e, alla fine delle lezioni, come via d'uscita dall'istituto.

TITOLO VIII: NORME FINALI

Art. 81

Gli articoli del presente Regolamento possono essere soppressi, sostituiti o modificati dal Consiglio d'Istituto appositamente convocato, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e previa consultazione dei rappresentanti degli studenti.

Art. 82

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti.

**(Approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 19 aprile 2000)
(Modificato ed approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta
del 26 settembre 2008)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1, 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La

valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e' effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonche' dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto

numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, e' espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e' espresso secondo le modalita' previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo' essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimita'.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto

del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6.

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8.

Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e' definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.

Art. 9.

Valutazione degli alunni con disabilita'

1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10.

Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive

di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11.

Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Art. 12.

Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

Scuole italiane all'estero

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

Art. 14.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e'

effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.

3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.

4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

(GU n.129 del 4-6-2013)

Vigente al: 4-6-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilita' dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu' previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,

perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di

comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilita' di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialita' dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o

rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compito di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita' stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualita' e di quantita' fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.

4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del

Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice

di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Responsabilita' conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita' del comportamento e all'entita' del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo o delle altre utilita' e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attivita' tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica

altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addi', 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013
Registro n. 4, foglio n. 300